

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO

SCOLASTICO

art. 1 Finalità del servizio.

- 1 Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio dell'Unione, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto allo studio.

art. 2 Destinatari del servizio.

- 1 Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti i plessi scolastici aventi sede nel territorio dell'Unione ed è gestito mediante apposito U.T.S. - Ufficio Trasporto Scolastico.

art. 3 Contribuzione degli utenti.

- 1 L'Unione ogni anno, con provvedimento della Giunta, stabilisce la quota da porre a carico delle famiglie degli utenti.
- 2 Detta quota è rapportata all'intero anno scolastico e dovrà essere corrisposta in due rate:
 - la prima rata, pari al 50% dell'importo annuo, entro il 30 settembre,
 - la seconda rata, pari al restante 50%, entro il 31 gennaio.
- 3 Non sono previste riduzioni delle quote oltre a quelle stabilite, né verranno rimborsate quote per servizi non usufruiti.
- 4 Per coloro che effettueranno il pagamento oltre la data di scadenza della rata verrà applicata la maggiorazione del 5% della rata stessa a partire dal 5° giorno di ritardo.
- 5 Coloro che non effettueranno il pagamento della rata dovuta entro 30 giorni dalla data di scadenza verranno sospesi dal servizio di trasporto scolastico, previo avviso ai genitori da recapitarsi con raccomandata a.r. o con notifica tramite messi comunali, e saranno altresì tenuti al pagamento dell'intera quota che andrà inserita a ruolo per il recupero coatto.
- 6 Coloro i quali non risulteranno in regola con i pagamenti delle rate degli anni precedenti non saranno ammessi al servizio per l'anno in corso.
- 7 Nel caso in cui il genitore che ha fatto richiesta del servizio non desideri più avvalersene, deve presentare formale rinuncia scritta all'U.T.S. dell'Unione; agli utenti che rinunceranno entro il 31 dicembre non verrà addebitata la seconda rata; a chi rinuncia successivamente al 31 dicembre verrà addebitato l'intero importo.

art. 4 Organizzazione del servizio.

- 1 I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico e rimangono vigenti per l'intero anno e saranno in funzione:
 - delle richieste pervenute;
 - degli orari effettuati dalle diverse classi, tenendo conto in particolare degli orari di entrata e dell'organizzazione dei rientri pomeridiani previsti dalle scuole;
 - del calendario scolastico;
 - dell'esigenza di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2 Nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dello scolaro, o di richieste pervenute da famiglie non residenti all'interno dell'Unione, il trasporto verrà effettuato solo qualora sia compatibile con l'organizzazione complessiva e non comporti aggravii di spesa.
- 3 Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione con il Dirigente scolastico, le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

art. 5 Fermate dello scuolabus.

- 1 Il carico e lo scarico dei bambini può avvenire solo nelle fermate autorizzate dall'U.T.S.
- 2 Oltre alle fermate di cui sopra, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste degli utenti e dovranno conformarsi, possibilmente ai seguenti criteri:
 - le fermate devono avere tra loro una distanza non inferiore a 300 metri;
 - deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
 - per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
 - si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un'allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.
- 3 Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini.

art. 6 Ammissione al servizio.

- 1 Sono ammessi al servizio di trasporto scolastico coloro che faranno pervenire all'Ufficio competente la domanda di iscrizione – da compilarsi su modulo predisposto dall'Unione e disponibile presso le scuole - entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno, fatti salvi casi particolari (es. trasferimenti di residenza).
- 2 L'ammissione al servizio è comunque subordinata alla disponibilità dei posti. Nel caso di richieste in esubero, saranno esclusi gradualmente, fino al raggiungimento del numero, i bambini residenti a minor distanza dalla scuola, fatte salve particolari situazioni di necessità adeguatamente segnalate e documentate.
- 3 Le richieste presentate oltre il termine di cui sopra potranno essere soddisfatte se e in quanto compatibili con l'organizzazione già definita del servizio stesso e con i posti disponibili.
- 4 La domanda s'intende accolta, salvo motivato diniego che dev'essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico.
- 5 La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento. Nella stessa dovranno essere indicati i nominativi delle persone incaricate del ritiro del bambino trasportato. Nella domanda di iscrizione deve essere indicato anche un numero di telefono (possibilmente cellulare) attivo per eventuali comunicazioni di emergenza.

art. 7 Ritiro del minore trasportato.

- 1 La fermata concordata con l'Ufficio deve essere rispettata da parte dell'utenza. Eventuali scelte diverse di salita o discesa dovranno essere documentate, sottoscritte dal genitore e presentate all'autista, e comunque tali episodi dovranno avere carattere di eccezionalità e non di consuetudine.
- 2 Il ritiro del minore alla fermata dello scuolabus deve essere effettuato da una delle persone individuate all'atto della sottoscrizione della richiesta di ammissione al servizio. La modifica di detti nominativi deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Trasporto Scolastico, che provvede ad informare l'autista. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti di persona o attraverso altra persona maggiorenne individuata come sopra.
- 3 L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

- 4 Il ritiro del bambino deve essere effettuato alle porte del pullman ed alla fermata concordata con l'Ufficio competente e nel rispetto degli orari e delle fermate prestabiliti.
- 5 In caso di mancato puntuale ritiro da parte della persona incaricata di cui al comma 5 del precedente articolo 5, il bambino non verrà fatto scendere e, alla fine del servizio giornaliero, sarà accompagnato, presso il Comando di Polizia Locale dell'Unione con sede a Cagnano. Il genitore (o incaricato del ritiro) potrà altresì concordare telefonicamente con l'autista un "punto di consegna", da individuare esclusivamente lungo il percorso e in modo da non causare variazioni di chilometraggio o di orari allo scuolabus. In caso di recidiva potrà essere sospeso il servizio, previa comunicazione tempestiva.

art. 8 Responsabilità.

- 1 La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa spetta alla famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
- 2 Nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare a scuola in anticipo rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda di trasporto, solleva l'autista e più in generale, l'U.T.S. da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

art. 9 Tesserino di riconoscimento.

- 1 L'Unione provvede a rilasciare apposito tesserino di trasporto di diverso colore per ciascuna rata a pagamento avvenuto.
- 2 Il tesserino di trasporto è personale e deve essere esibito giornalmente al conducente, al momento della salita sullo scuolabus.
- 3 Gli autisti sono autorizzati a non ammettere al servizio coloro che non esibiscano il tesserino o che non abbiano provveduto a regolarizzare il pagamento nei termini stabiliti.
- 4 Le date di validità del tesserino quadrimestrale sono le seguenti:
 - 1^ RATA dall'inizio dell'anno scolastico al 31 gennaio;
 - 2^ RATA dal 1° febbraio a fine anno scolastico.
- 5 Alla famiglia verranno comunicati uno o più recapiti telefonici ai quali fare riferimento per comunicazioni urgenti in merito al servizio.
- 6 Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati alle rispettive scuole ed agli operatori del servizio (autisti ed accompagnatori).

art. 10 Accompagnatori.

- 1 Al fine di garantire una maggiore sicurezza sugli scuolabus, l'U.T.S. prevede un servizio di accompagnamento per gli iscritti alle Scuole dell'Infanzia.
- 2 Nei confronti dei bambini trasportati, l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
 - cura la consegna dei bambini agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno cura il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;
 - sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;
 - non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, individuati secondo le modalità indicate nella domanda di ammissione al servizio.

art. 11 Obblighi di comportamento degli utenti.

- 1 Sugli scuolabus deve essere tenuto un comportamento corretto ed educato. Eventuali danni a persone o cose saranno a totale carico del responsabile e, se non individuato, di tutti gli usufruenti del servizio.

- 2 Gli autisti sono autorizzati a ritirare in qualsiasi momento il tesserino di colui o coloro che si comportino scorrettamente o che siano causa di danni a persone o cose. Il tesserino verrà tempestivamente consegnato all'U.T.S. - Ufficio Trasporto Scolastico – che stabilirà la durata della sospensione.
- 3 Potranno essere effettuati, da parte del personale dell'U.T.S. ed in qualsiasi momento, controlli relativi al possesso del tesserino.
- 4 A coloro che avranno subito la sospensione del tesserino di trasporto per più di due volte sarà fatto divieto di salire sugli scuolabus dell'Unione per l'intero anno scolastico.
- 5 Ai fini della sicurezza e della qualità del servizio si ricorda che:
 - lo scuolabus va aspettato alla fermata stabilita;
 - è necessario attendere che lo scuolabus sia fermo prima di salire o scendere dallo stesso;
 - si sale e scende dal veicolo uno per volta;
 - è necessario agevolare la salita dei più piccoli e dei disabili, cedendo il posto a sedere se necessario;
 - sullo scuolabus sono previsti solo posti a sedere, quindi è vietato rimanere in piedi sul corridoio;
 - qualora il conducente assegni il posto a sedere, l'ordine deve essere rispettato;
 - è vietato cambiare continuamente posto con l'autobus in movimento;
 - gli alunni devono sedersi solamente sui sedili e tenere la cartella sulle ginocchia;
 - è vietato occupare più di un posto;
 - è vietato sporgersi dai finestrini o lanciare dagli stessi qualsiasi tipo di materiale;
 - è vietato consumare cibi e bevande sullo scuolabus;
 - in prossimità della propria fermata gli alunni devono avvisare il conducente e portarsi alla porta d'uscita;
 - una volta a terra, gli alunni, insieme con l'adulto incaricato al ritiro, devono attendere sul marciapiede la partenza dello scuolabus prima di attraversare la strada, se necessario.
- 6 Poiché durante il servizio "su strada" il conducente è l'unico responsabile dello scuolabus, allo stesso è concessa la facoltà di intraprendere al momento qualsiasi iniziativa (anche sanzionatoria) o concedere particolari deroghe o facilitazioni tutte volte a contenere eventuali disordini, ridurre possibili pericoli e/o agevolare particolari situazioni.

art. 12 Altre disposizioni.

- 1 In caso si verificano chiusure o interruzioni del traffico per cause diverse (lavori sulle strade, manifestazioni ecc.), lo scuolabus potrebbe essere costretto ad effettuare fermate diverse da quelle concordate con l'Ufficio. Quando possibile verranno date le opportune informazioni in merito alla chiusura delle strade alle famiglie interessate, affinché queste ultime possano altrimenti provvedere all'accompagnamento ed al ritiro dei figli con mezzi propri ove non accettino provvisoriamente la fermata indicata dall'Ufficio competente.
- 2 Eventuali altre deroghe o concessioni potranno essere disposte al momento dal conducente dello scuolabus, e dovranno avere il solo scopo di ridurre eventuali pericoli e/o agevolare particolari situazioni.

art. 13 Trasporti per attività didattiche ed extrascolastiche.

- 1 Gli scuolabus di proprietà dell'Unione sono a disposizione per tutte le scuole del territorio dell'Unione per viaggi a scopo culturale-didattico, regolarmente autorizzati dall'autorità scolastica competente.

- 2 Nell'ambito dell'orario scolastico hanno la precedenza i trasporti per le attività sportive (corsi di nuoto, giochi della gioventù ecc.).
- 3 All'inizio di ogni anno scolastico l'U.T.S. provvede a comunicare ad ogni scuola la disponibilità in termini di giorni, orari e di numero di uscite per richieste relative a viaggi didattico-culturali.
- 4 La Dirigenza Scolastica deve trasmettere un calendario di richieste annuale, entro il 30 ottobre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, il numero delle classi e dei relativi alunni. In caso di sovrapposizione di richieste, l'U.T.S. provvederà a segnalarlo alle Dirigenze Scolastiche, al fine della valutazione delle priorità, da parte delle stesse.
- 5 Servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno essere richiesti dalle Dirigenze Scolastiche con almeno due settimane di anticipo.
- 6 Nei limiti delle possibilità organizzative della scuola, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero dei posti disponibili sullo scuolabus.
- 7 Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi) lo scuolabus sarà messo a disposizione, a discrezione dell'Unione, per i trasporti ordinari (casa-sede Centro Estivo) e per le uscite programmate all'interno delle attività.